



Prot. 4548

30172 MESTRE (VE)
(rif. lettera del 28 maggio 2012)
e-mail:

Alla Direzione federalismo fiscale
ROMA

Al Direttore generale delle finanze
SEDE

Alla Veritas S.p.A.
S. Croce n. 489
30135 VENEZIA
e-mail: info@gruppoveritas.it

OGGETTO: /Veritas S.p.a. (codice cliente 0989).
Rimborso IVA T.i.a. - VERITAS SPA.

Con la lettera a margine citata codesto Studio legale, in nome e per conto dei signori _____ e _____, sulla premessa che la Corte Costituzionale, con sentenza del 24 luglio 2009, n. 238, e la Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 marzo 2012, n. 3756, hanno affermato la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale (c.d. TIA1), non soggetta, pertanto, ad IVA, ha invitato e diffidato la società in indirizzo ed il Ministero dell'economia e delle finanze "a restituire quanto indebitamente riscosso a titolo di IVA negli ultimi 10 anni", quantificato in euro 500, e ha chiesto, altresì, l'immediata cessazione dell'applicazione dell'IVA sulla tassa di igiene ambientale. Il legale rappresentante ha fatto presente, inoltre, che tale comunicazione vale come costituzione in mora e ai fini interruttivi della prescrizione e che, in caso di mancato riscontro alla stessa, i propri assistiti agiranno giudizialmente a tutela delle proprie ragioni.

Al riguardo, si fa presente che il Dipartimento delle finanze, nella circolare n. 3 dell'11 novembre 2010, si è espresso in merito alla natura della tariffa di igiene ambientale di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. TIA1), affermando che la medesima sia da considerarsi corrispettivo per lo svolgimento di un servizio che, come tale, deve essere assoggettato all'IVA, così come già sostenuto in passato dall'Amministrazione finanziaria nei diversi interventi che si sono succeduti nel tempo, vale a dire nella circolare n. 111 del 21 maggio 1999 della Direzione centrale fiscalità locale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, nella risoluzione della Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle entrate n. 25 del 5 febbraio 2003 e nella risoluzione della stessa Direzione dell'Agenzia delle entrate n. 250 del 17 giugno 2008.

Questo Dipartimento è pervenuto a tale conclusione sulla base della lettura sistematica delle seguenti disposizioni:

- l'articolo 14, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha confermato la natura di corrispettivo della tariffa integrata ambientale (c.d. TIA2) di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- l'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il quale consente ai comuni di adottare la TIA2 ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.


Nella citata circolare n. 3 si precisa altresì che la circostanza che la TIA2 possa essere regolata dalle disposizioni inerenti la TIA1 porta a concludere che i due prelievi presentano caratteristiche analoghe e che la volontà del Legislatore sia stata, con l'articolo 14, comma 33, sopra citato, anche quella di dare una nuova veste alla TIA1, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006. Pertanto, è stato affermato che se i due prelievi sono regolati dalle stesse fonti normative, non appare razionale attribuire alla TIA1 una natura giuridica diversa da quella della TIA2; di conseguenza, se la TIA2 ha natura di corrispettivo, ed in quanto tale è soggetto ad IVA, la medesima natura va attribuita alla TIA1.

In ogni caso, si evidenzia che la Corte di Cassazione ha chiarito (cfr., fra le altre, la sentenza della sezione V, n. 6419 del 22 aprile 2003) che, in caso di IVA versata ma non dovuta, rilevano tre rapporti giuridici distinti che, pur essendo collegati, non interferiscono tra loro:

- 1) un rapporto tra l'Amministrazione finanziaria ed il cedente del bene/prestatore del servizio, relativamente al versamento dell'imposta;
- 2) un rapporto di tipo strettamente privatistico tra il cedente/prestatore ed il cessionario/committente, in ordine alla rivalsa;
- 3) un rapporto tra l'Amministrazione finanziaria ed il cessionario/committente per ciò che attiene alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa.

Pertanto, l'Amministrazione non può considerarsi competente a trattare aspetti legati all'erogazione dei rimborsi da parte delle aziende di servizi, che attengono esclusivamente a rapporti giuridici interpretatistici.

Quindi, laddove si ritenesse che l'IVA sia stata applicata erroneamente, si potrà agire in via giudiziale non nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (che, in ultima analisi, ha introitato l'imposta) ma esclusivamente nei confronti del prestatore del servizio di smaltimento.


IL DIRETTORE
Paolo Puglisi 